



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 09/07/2026

Oggetto: PRESA D'ATTO PEF 2026-2029 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026.

L'anno **duemilaventisei** addì **nove** del mese di **Luglio** alle ore **19:30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta **ordinaria** in prima convocazione.

All'appello nominale risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Scuderi Lucia	SI	Arcodia Marco Walter	SI
Monastra Erika	SI	Latino Noemi Debora	SI
Monici Daniele	SI	Castrovinci Dino	NO
Monastra Salvatore Calogero	SI	Lo Piro Ornella	SI
Cinnera Martino Nadia	SI	Tortorici Francesco Paolo	SI

Assegnati n. 10	Assenti n. 1	In carica n. 10	Presenti n. 9
-----------------	--------------	-----------------	---------------

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Pino Gabriele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipa alla seduta l' Assessore Dottore Gaetano.

Sono presenti alla seduta i Responsabili di Area: D.ssa Grazia Catena Curasi e D.ssa Maria Teresa Rabbone.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monici Daniele assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente del Consiglio procede alla lettura della proposta avente ad oggetto:
PRESA D'ATTO PEF 2026-2029 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la lettura della proposta di cui sopra;

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i;
- lo Statuto Comunale;
- La L.R. n. 30/2000;
- Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n.13 del 17.02.2025, come modificato ed integrato con Delibera C.C. n. 29 del 23.05.2025;

DATO ATTO

- che l'adottato provvedimento:

- ☒ **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, pertanto il responsabile dell'Area Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere ☐ favorevole ☐ non favorevole, come da allegato;
- ☐ **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, pertanto il responsabile dell'Area Economico Finanziario non appone il visto di regolarità contabile e attestazione finanziaria;
- In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il responsabile Area Economico Finanziaria ha espresso parere favorevole come da allegato;

Su invito del Presidente, procede alla votazione, per alzata di mano, della proposta di che trattasi che ottiene il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 9;

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 0

Voti astenuti n. 2 (Tortorici Francesco e Lo Piro Ornella);

VISTO l'esito della votazione;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: PRESA D'ATTO PEF 2026-2029 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026., che allegata alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, precisamente:

a) di prendere atto del Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2026 – 2029 validato con Il Decreto n. 1 del 21.05.2026 da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato SRR Messina Provincia S.C.p.A (all. A);

b) di approvare l'ammontare complessivo delle entrate del PEF TARI 2026, quantificato in € 382.532,76;

c) di approvare, per l'anno 2026, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente nella Tabella presente nell'allegato B quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando al contempo atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio dei rifiuti;

d) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

e) di dare atto che il costo del servizio di cui alla lett. sub b) è così ripartito:

71,67 % , pari ad € 273.410,33 a carico delle utenze domestiche;

28,33 %, pari ad € 109.122,43 a carico delle utenze non domestiche;

f) di dare atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- 1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- 3, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di “bonus sociale” per i rifiuti, pari ad € 6,00 per utenza per anno;

g) di dare atto che le scadenze per il versamento della TARI per l'anno 2026 sono le seguenti:

- 30 Giugno;
- 30 Settembre;
- 15 Dicembre;

h) di dare altresì atto che il “Bonus sociale rifiuti”, quantificato ai sensi dell’art. 9 dell’Allegato A) alla deliberazione 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif, modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e con deliberazione 20 gennaio 2025, 2/2026/R/com, è stato riconosciuto ai sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento TARI e in coerenza con quanto previsto dall’art 10 dell’allegato sopra richiamato;

j) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze rubricato “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane” ;

Il Presidente chiede che venga approvata l’immediata esecutività;

Si procede alla votazione, per alzata di mano, che ottiene il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 9;

Voti favorevoli n .7

Voti contrari n. 0

Voti astenuti n. 2 (Tortorici Francesco e Lo Piro Ornella);

VISTO l’esito della votazione;

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DICHIARA**

La presente immediatamente esecutiva, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del TUEL 18.08.2000, n. 267, nonché dell’art. 12, comma 2 della L.R. 03/12/1991, n. 44.



Comune di San Marco d'Alunzio

Città Metropolitana di Messina



Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

Proposta n. 29 del 30/06/2026

Su indicazione di	SINDACO
Settore di Competenza	Area Economico Finanziaria
Istruttoria del Procedimento	Latino Nicolo'

Oggetto:	PRESA D'ATTO PEF 2026-2029 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026.
----------	--

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999,

inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- **il comma 654** ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30.06.2021, successivamente modificato con delibera di C.C. n. 8 del 04.04.2022, n. 21 del 29.04.2022, n. 2 del 23.03.2023 e in ultimo modificato con delibera n.67 del 29.12.2025, il quale all'articolo 10,11 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Richiamata la Delibera di C.C. n. 28 del 19.05.2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l'art. 7 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/RIF che, al comma 1, dispone che *“... Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026 ...”* e che, al successivo comma 3, prevede che il piano economico finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 ...”;*

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Marco d'Alunzio è costituito ed è operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato SRR Messina Provincia S.C.p.A., quale ente territorialmente competente (ETC);

Visto il Piano Economico Finanziario per periodo 2026 - 2029 trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità agli artt. 7.1 e 7.3 e 29 dell'allegato A) alla deliberazione di Arera n. 397/2025/R/RIF;

Richiamato Il Decreto di validazione n. 1 del 21.05.2026, con cui l'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato SRR Messina Provincia S.C.p.A., ha provveduto, alla validazione del Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2026 - 2029, allegato A;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario validato, per l'anno 2026, ammonta complessivamente ad € 382.532,76;

Dato atto quindi, che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2026, pari ad € 382.532,76 sono coerenti con la previsione di cui all'art. 7 dell'allegato A) alla Deliberazione di Arera n. 397/2025/R/rif e sono così ripartiti:

COSTI FISSI € 108.368,47;

COSTI VARIABILI € 274.164,29;

Dato atto, allora, che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base delle seguenti percentuali di copertura:
 - 71,67 % a carico delle utenze domestiche;
 - 28,33 % a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Vista la relazione del piano tariffario TARI anno 2026, allegato B;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2026 di cui alla Tabella presente nell'allegato B relativa alle utenze domestiche e alla Tabella presente nell'allegato B relativa alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 3;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.5 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/rif *"...In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi. ..."*;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per cui *"... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, così come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 a mente del quale *"....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno ..."*;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ..."*.

Visto l'allegato A) rubricato *"Disposizioni in materia di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"*, alla deliberazione di Arera n. 386/2023/R/rif, integrato e modificato dalle deliberazioni 133/2025/R/rif, 176/2025/R/rif e 355/2025/R/rif, che ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
- c) 3, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è pari a 6 euro/utenza per anno;

Visto l'allegato al *"Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)"*, alla deliberazione di Arera n. 355/2025/R/rif modificato e integrato con deliberazione

23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e con deliberazione 20 gennaio 2025, 2/2026/R/com che “... *disciplina i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (nel seguito anche: bonus sociale rifiuti) in condizioni economico sociali disagiate, ai sensi dell’articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19 e del successivo d.P.C.M. 21 gennaio 2025 ...*”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi interamente richiamate,

a) di prendere atto del Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2026 – 2029 validato con Il Decreto n. 1 del 21.05.2026 da parte dell’Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato SRR Messina Provincia S.C.p.A (all. A);

b) di approvare l’ammontare complessivo delle entrate del PEF TARI 2026, quantificato in € 382.532,76;

c) di approvare, per l’anno 2026, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente nella Tabella presente nell’allegato B quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando al contempo atto che, in via previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio dei rifiuti;

d) di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

e) di dare atto che il costo del servizio di cui alla lett. sub b) è così ripartito:

71,67 % , pari ad € 273.410,33 a carico delle utenze domestiche;

28,33 %, pari ad € 109.122,43 a carico delle utenze non domestiche;

f) di dare atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- 3, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di “bonus sociale” per i rifiuti, pari ad € 6,00 per utenza per anno;

g) di dare atto che le scadenze per il versamento della TARI per l'anno 2026 sono le seguenti:

- 30 Giugno;
- 30 Settembre;
- 15 Dicembre;

h) di dare altresì atto che il “Bonus sociale rifiuti”, quantificato ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato A) alla deliberazione 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif, modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e con deliberazione 20 gennaio 2025, 2/2026/R/com, è stato riconosciuto ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento TARI e in coerenza con quanto previsto dall'art 10 dell'allegato sopra richiamato;

j) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane” ;

i) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026;

Per l'Istruttoria

F.to Latino Nicolo'

**Il Responsabile dell'Area Economico
Finanziaria**

Dott.Ssa Grazia Catena Curasi

Il Proponente
Miracula Filippo



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 29**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **PRESA D'ATTO PEF 2026-2029 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/06/2026

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Curasi Grazia Catena

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/06/2026

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Curasi Grazia Catena

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Consigliere Anziano
Scuderi Lucia**

**Il Presidente
Monici Daniele**

**Il Segretario Comunale
Dott. Pino Gabriele**

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Municipale sia pubblicata all'albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi a far data dal 10/07/2026

Dalla residenza comunale, li 10/07/2026

**Il Segretario Comunale
Dott. Pino Gabriele**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 03/12/1991, n. 44

☒ Il 09/07/2026 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Addì, 10/07/2026

**Il Segretario Comunale
Dott. Pino Gabriele**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Marco D'Alunzio. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Gabriele Pino in data 10/07/2026
Lucia Scuderi in data 10/07/2026
DANIELE MONICI in data 10/07/2026